

Il **Sindaco** introduce il punto all'ordine del giorno, informando che sono pervenute due osservazioni in merito alla variante n. 24.

Il consigliere **Corona Vincenzo** espone il proprio dubbio, che respingendo la prima soluzione si apra la strada a un possibile ricorso. Ritiene preferibile riattivare il processo di approvazione.

Interviene l'architetto **Mantovani Daniel**, presente in aula, chiedendo che l'Amministrazione faccia una valutazione della casistica proposta nell'osservazione n. 1 in modo ampio e non riferito al singolo caso.

Il consigliere **Toffalori Pier Luigi** nell'esprimere il voto favorevole all'osservazione n. 1, si rimette ai pareri tecnici.

Il **Sindaco** mette in votazione, di **non accogliere** l'osservazione n. 1 prot. n. 22587 del 10.12.2019 presentata dal signor Emiliano Albertini per GBC srl, con il seguente risultato:

- Con votazione espressa nelle forme di legge (per alzata di mano), che ha ottenuto il seguente esito:
 - presenti n. 14
 - favorevoli n. 11
 - contrari n. 3 (Corona, Grigoli, Marconi).L'osservazione non è accolta.

Il **Sindaco** mette in votazione di **accogliere parzialmente** l'osservazione N. 2 prot. n. 22729 dell' 11.12.2019 presentata dall'architetto Paiola Livio con il seguente risultato:

- Con votazione espressa nelle forme di legge (per alzata di mano), che ha ottenuto il seguente esito:
 - presenti n. 14
 - favorevoli n. 14-(unanimità)L'osservazione è parzialmente accolta.

Il consigliere **Toffalori Pier Luigi** asserisce che il suo voto è di tipo politico-amministrativo. Si dichiara favorevole a un percorso verso la limitazione del consumo del suolo, ma evidenzia delle contraddizioni normative che possono portare a risultati opposti rispetto a quello perseguito. Annuncia il voto contrario.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso:

- che il Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella è dotato di Piano Regolatore Generale redatto ai sensi della L.R. n.61 del 27 giugno 1985, approvato con deliberazione di G.R.V. n. 4489 del 27/07/1989, pubblicata sul BUR n. 106 del 31/12/1990;
- che tale strumento urbanistico generale è stato modificato con varianti al P.R.G. approvate con deliberazione della G.R.V. n. 1506 del 05 maggio 1998, pubblicata sul B.U.R. n. 53 del 16.06.1998, con provvedimento del Dirigente Regionale della Direzione Urbanistica e Beni Ambientali in data 31/05/2002 protocollo n. 2471/47.01, con deliberazione della Giunta Regionale n. 1314 del 26/05/2008, pubblicata sul B.U.R.V. n. 52 del 24/06/2008, oltre che con alcune varianti puntuali, ai sensi del 4° comma, dell'articolo 50, della Legge Regionale 27/06/1985 n. 61 e successive modificazioni ed integrazioni ed ai sensi della L.R. 01/06/1999 n. 23;

Vista la legge Regionale 23/04/2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio", la quale all'articolo 48, primo comma prevede che *"...Fino all'approvazione del primo piano di assetto del territorio (PAT), il comune non può adottare varianti allo strumento urbanistico generale vigente salvo quelle finalizzate, o comunque strettamente funzionali, alla realizzazione di opere pubbliche e di impianti di interesse pubblico, al recupero funzionale dei complessi immobiliari dismessi dal Ministero della difesa di cui all'articolo 1, comma 259, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)", all'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici pubblici e privati, con le procedure di cui all'articolo 50, comma 3, della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 e successive modificazioni nonché quelle disciplinate dall'articolo 50, commi da 4 a 8 e 16, della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 e successive modificazioni; con le medesime procedure possono essere altresì adottate le varianti allo strumento*

urbanistico generale vigente finalizzate a dare attuazione all'articolo 5 della legge regionale 9 marzo 2007, n. 4 "Iniziativa ed interventi regionali a favore dell'edilizia sostenibile" nonché quelle necessarie per l'installazione di pannelli solari e fotovoltaici. Con le procedure dei commi da 5 a 8 e 16 del predetto articolo 50, possono essere adottate le varianti allo strumento urbanistico generale finalizzate a dotare di infrastrutture di trasporto, che non determinino volumetria, aree contigue ad altre già destinate dalla pianificazione urbanistica e territoriale, vigente al 30 ottobre 2005, ad attività produttive nel settore della logistica"

Visto che la L.R. 06/06/2017, n. 14 "Disposizioni per il contenimento del consumo del suolo e modifiche della Legge Regionale 23 aprile 2004 n. 11", pubblicata nel B.U.R. n. 56 del 09/06/2017, promuove un processo di revisione sostanziale della disciplina urbanistica, "*...assumendo quali principi informatori: la programmazione dell'uso del suolo e la riduzione progressiva e controllata della sua copertura artificiale, la tutela del paesaggio, delle reti ecologiche, delle superfici agricole e forestali e delle loro produzioni, la promozione della biodiversità coltivata, la rinaturalizzazione di suolo impropriamente occupato, la riqualificazione e la rigenerazione degli ambiti di urbanizzazione consolidata, contemplando l'utilizzo di nuove risorse territoriali esclusivamente quando non esistano alternative alla riorganizzazione e riqualificazione del tessuto insediativo esistente, incoerenza con quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera d) della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio"*";

Visto che l'art. 14 c.1 lett. a della L.R. n. 14/2017 "Disposizioni per il contenimento di Consumo di Suolo" disciplina che "*i comuni non dotati di piano dell'assetto del territorio (PAT), in deroga al divieto di cui all'articolo 48, comma 1, della legge regionale 23 aprile 2004 n.11, approvano la variante al piano regolatore generale secondo la procedura di cui all'art. 50, commi 6,7 e 8 della legge regionale 27 giugno 1985, n.61"*

Considerato che:

- che i Comuni ai sensi dell'art. 13 comma 10 della L.R. 14/2017 devono approvare una variante dello strumento urbanistico generale secondo le procedure semplificate di cui all'art. 14 della medesima Legge;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 del 23/08/2017 sono stati individuati gli ambiti di urbanizzazione consolidata ai sensi dell'art. 13, comma 9 della L.R. n. 14/2017 e trasmessi in osservanza della norma alla Regione Veneto;
- con deliberazione di Giunta Regionale n. 668 del 15/05/2018 è stato approvato il provvedimento che definisce la quantità massima di suolo ammessa nel territorio regionale e la sua ripartizione per ambiti comunali e sovra comunali omogenei;
- che la quantità massima di suolo "disponibile" è per il Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella pari a 6,68 ha;

Dato atto che il Responsabile del Settore Attività Economiche / Edilizia, con determinazione n. 392 del 14/08/2019, ha affidato all'arch. Daniel Mantovani, iscritto all'ordine professionale degli Architetti Pianificatori Paesaggistici e Conservatori della Provincia di Verona con il n. 1456, nato a Castelmassa (RO) il 10/11/1970, in qualità di libero professionista, con studio in San Pietro in Cariano (VR) in via Valpolicella 58, l'incarico per la redazione della variante urbanistica al PRG vigente ai sensi della L.R. 14/2017 art. 13;

Considerato che la presente Variante al P.R.G

- non necessita procedura V.A.S. in quanto la delibera della Giunta Regionale n. 1366/2018 ricomprende le varianti in adeguamento alla L.R. 14/2017 nei casi di esclusione di cui alla delibera della Giunta Regionale n. 1717/2016, trattandosi di atti di mero, seppur obbligatorio, adeguamento normativo alle succitate recenti disposizioni di legge regionali mantenendo inalterate le azioni del Piano;
- non necessita di apposita procedura V.I.N.C.A., visti i contenuti dell'allegato E alla delibera della Giunta Regionale n. 1400/2017 e la relativa relazione tecnica redatta dal progettista incaricato;
- non necessita della relazione di compatibilità idraulica e sismica, visti i contenuti dell'asseveramento redatto dal progettista incaricato ai sensi della legge n. 267/1998 e delle delibere della Giunta Regionale n. 3637/2002 e n. 1841/2007 e n. 2948/2009;
- in data 14/10/2019 prot. n. 18890 è stata trasmessa al Genio Civile di Verona, l'asseverazione sopraccitata;
- Vista la presa d'atto dell'asseverazione di non necessità dello studio di compatibilità idraulica inoltrato dalla Regione Veneto – Genio Civile di Verona in data 22/10/2019 prot. n. 19441;

- Vista la nota prot. 20190 dell' 11/11/2019 dalla Regione Veneto – Genio Civile di Verona con il quale viene comunicato che non è dovuto il parere in materia sismica ricadendo il Comune in zona sismica 3;

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 46 del 31/10/2019, esecutiva, con la quale è stata adottata la Variante n. 24 al Piano Regolatore Generale (PRG) di adeguamento alla L.R. n. 14/2017 per questo Comune di costituita dai seguenti elaborati assunti agli atti di questo Ente in data 25/10/2019 prot. n. 19751 e redatti dall'arch. Daniel Mantovani:

- Asseveramento di non necessità della relazione di compatibilità sismica;
- Asseveramento di non necessità della relazione di compatibilità idraulica;
- NTA PRG,
- RECREDE,
- Relazione di Variante,
- Tavola Stralci,
- Tavola 64,
- Tavola 65
- Dichiarazione di non necessità di valutazione di incidenza ed allegato E – D.G.R.V. n. 1400/2017;

Visto che la predetta Variante n. 24 al P.R.G. con annessi elaborati, è stata depositata a disposizione del pubblico, per 10 giorni consecutivi presso la Segreteria Comunale (dall' 11/11/2019 al 21/11/2019) e presso la segreteria dell'Amministrazione Provinciale di Verona (dal 12/11/2019 al 22/11/2019) e che dell'avvenuto deposito è stata data comunicazione mediante pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune e della Provincia di Verona;

Visto che nei successivi 20 giorni sono pervenute n. 2 osservazioni in ordine alla Variante n. 24 al P.R.G. di seguito riportate:

Osservazioni Pervenute			
n.	Prot.	Data	Mittente
1	22587/2019	10/12/2019	Sig. Emiliano Albertini per GBC S.r.l.
2	22729/2019	11/12/2019	Arch. Paiola Livio

Visto il Parere Tecnico prot. 23382 del 20/12/2019 a firma dal professionista incaricato arch. Mantovani Daniel e relativo alle “Controdeduzioni tecniche alle Osservazioni Pervenute” allegato alla presente delibera;

Viste e esaminate le singole osservazioni pervenute in ordine alla variante di cui trattasi;

Ritenuto di esprimersi sulle osservazioni pervenute, facendo proprie le valutazioni così formulate nella citata documentazione predisposta dal professionista incaricato arch. Daniel Mantovani che si riporta di seguito sinteticamente:

Osservazioni Pervenute				Valutazione
n.	Prot.	Data	Mittente	Accoglibile/Non Accoglibile/ Parzialmente Accoglibile
1	22587/2019	10/12/2019	Sig. Emiliano Albertini per GBC S.r.l.	Non Accoglibile
2	22729/2019	11/12/2019	Arch. Paiola Livio	Parzialmente Accoglibile

Ritenuto, pertanto, di procedere all'approvazione della Variante n. 24 al P.R.G.

Viste:

- la L.R. 23/04/2004, n. 11 e ss.mm.ii.;
- la L.R. 06/06/2017, n. 14;

- la delibera della Giunta Regionale n. 668 del 15/05/2018 pubblicata sul BUR n. 51 del 25/05/2018;

Dato atto dei pareri che sono stati sottoscritti a norma di legge;

Con votazione espressa nelle forme di legge (per alzata di mano), che ha ottenuto il seguente esito:

-presenti n. 14

-favorevoli n. 10

-contrari n. 4-(Corona, Toffalori, Grigoli, Marconi),

DELIBERA

- 1 di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e si riportano nel dispositivo approvandole;
- 2 di prendere atto che a seguito del regolare depositato della Variante n. 24 al P.R.G, adottata con deliberazione del C.C. n 46 del 31/10/2019 sono pervenute le seguenti n. 2 osservazioni;

Osservazioni Pervenute			
n.	Prot.	Data	Mittente
1	22587/2019	10/12/2019	Sig. Emiliano Albertini per GBC S.r.l.
2	22729/2019	11/12/2019	Arch. Paiola Livio

- 3 di controdedurre alle osservazioni pervenute secondo le motivazioni riportate per ognuna di esse nell'allegato alla presente delibera, per farne parte integrante e sostanziale, sinteticamente come di seguito riportato:

Osservazioni Pervenute				Valutazione
n.	Prot.	Data	Mittente	Accoglibile/Non Accoglibile/ Parzialmente Accoglibile
1	22587/2019	10/12/2019	Sig. Emiliano Albertini per GBC S.r.l.	Non Accoglibile
2	22729/2019	11/12/2019	Arch. Paiola Livio	Parzialmente Accoglibile

- 4 di approvare ai sensi dell'art. 14 della L.R. n. 14/2017, la Variante n. 24 al PRG del Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella, costituita dai seguenti elaborati tecnici depositati agli atti del Comune, che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, redatti a firma dell'arch. Daniel Mantovani:

- Asseveramento di non necessità della relazione di compatibilità sismica;

- Asseveramento di non necessità della relazione di compatibilità idraulica;

- NTA PRG,

- RECREDO,

- Relazione di Variante,

- Tavola Stralci,

- Tavola 64,

- Tavola 65

- Dichiarazione di non necessità di valutazione di incidenza ed allegato E – D.G.R.V. n. 1400/2017;

- 5 di incaricare il Responsabile del Settore Attività Economiche / Edilizia, all'aggiornamento degli elaborati del P.R.G. conseguentemente all'approvazione della presente riportando sugli stessi gli estremi della deliberazione di approvazione;
- 6 di disporre, ai sensi dell'art. 14 comma 1 lett. a) della L.R. 14/2017 e ai sensi dell'art. 50 comma 8, della L.R. 61/1985, la trasmissione della Variante Parziale al P.R.G. di cui al precedente punto 4), con i relativi allegati, alla Direzione Pianificazione Territoriale della Regione Veneto;
- 7 di dare atto che, ai sensi dell'art. 14 comma 1 lett. a) della L.R. 14/2017 e ai sensi dell'art. 50 comma 8, della L.R. 61/1985, la variante n. 24 al P.R.G di cui al precedente punto 4) acquista efficacia trascorsi trenta giorni dalla pubblicazione nell'albo pretorio del Comune del relativo avviso.

Letto approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

Zorzi Roberto Albino

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD), il presente atto è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella, ai sensi dell'art. 22 del D.lgs. 82/2005.)

IL SEGRETARIO COMUNALE

dott. Spagnuolo Massimiliano

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD), il presente atto è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella, ai sensi dell'art. 22 del D.lgs. 82/2005.)

REFERTO PUBBLICAZIONE

(art. 124, comma 1, D.Lgs 267/2000)

Copia della presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio Comunale ove rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi.

IL RESPONSABILE SETTORE AFFARI GENERALI

dott. Pinali Luca

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD), il presente atto è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella, ai sensi dell'art. 22 del D.lgs. 82/2005.)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

(art. 134, comma 3, D.Lgs 267/2000)

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in quanto decorsi 10 giorni dalla pubblicazione.

IL RESPONSABILE SETTORE AFFARI GENERALI

dott. Pinali Luca

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD), il presente atto è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella, ai sensi dell'art. 22 del D.lgs. 82/2005.)

